



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

La nuova normativa turistica regionale: motivazioni, sfide e opportunità

Sergio Bolzonello
Vicepresidente Regione FVG



Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico

La legge approvata dal Consiglio Regionale introduce importanti novità per il settore turistico, destinato a rappresentare sempre più in futuro il settore con maggiori possibilità di **crescita** e di **occupazione**.



Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico

In questo contesto

- l'incremento qualitativo dei servizi turistici,
 - la presenza di professionisti adeguatamente preparati,
 - il miglioramento delle strutture ricettive turistiche ed
 - il coordinamento di azioni promozionali e linee contributive
- rappresentano elementi di sicuro rafforzamento del settore.



Titolo I

Dedicato ai principi generali, contiene il riferimento alle finalità della legge tra le quali **promuovere l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento:**

- degli standard organizzativi dei servizi turistici
- del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore
- dell'offerta dei servizi turistici da parte delle agenzie di viaggio e delle strutture ricettive turistiche
- dell'organizzazione turistica regionale
- della qualità delle strutture e dei servizi.



Titolo I

Particolare importanza assume **l'articolo 3** che riassume l'intento di promuovere il territorio e le sue articolazioni (intese come tali le realtà imprenditoriali, commerciali, culturali, storiche e via dicendo), per realizzare un **“sistema turistico integrato”** tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.



Titolo I

Il **comma 3 dell'articolo 3** riferisce la necessità di delineare gli obiettivi precedentemente descritti nell'ambito del **“Piano del turismo”** che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare.



Titolo I

Con l'**articolo 4** si intende ribadire con forza che l'accesso all'esperienza turistica è garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene, assicurando che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in autonomia.



Titolo II

Il Titolo II rubricato “Enti e soggetti”, specifica, ampliandolo, il contenuto degli articoli corrispondenti della legge regionale 2/2002 dedicati alle competenze della Regione, dei Comuni, di PromoTurismoFVG, delle Associazioni Pro Loco e dei Consorzi, ed introduce le **reti d’impresa** quali **nuovi soggetti aggreganti gli operatori economici**, i cui obiettivi sono diretti alla crescita della competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio.



Titolo II

Con l'**articolo 5** si prevede il riconoscimento da parte della Regione del ruolo strategico del turismo attraverso la promozione dell'attrattività del territorio e l'incremento dei flussi turistici, il miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici che lo rendano competitivo sul mercato nazionale ed internazionale, il sostegno alle imprese, il turismo sostenibile e la valorizzazione del turismo sportivo, enogastronomico, congressuale e termale; è mantenuta in capo alla Regione la funzione di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale, nonché la vigilanza e il controllo sulla PromoTurismoFVG.



Titolo II

L'**articolo 6** richiama il ruolo di PromoTurismoFVG quale ente pubblico economico funzionale della Regione, preposto al **concorso**, nel quadro della politica di **programmazione** regionale, alla **promozione** e alla **gestione** dello **sviluppo turistico** e della pratica sportiva dello **sci** nella regione, così come meglio enucleato nella legge di riferimento, la legge regionale 50/1993.



Titolo II

Con l'**articolo 7** si declinano le competenze dei Comuni segnatamente, in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive e stabilimenti balneari, con riferimento ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, nonché nell'ambito dell'attività di promozione turistica del territorio di competenza, anche attraverso l'istituzione di punti informativi.



Titolo II

L'art. 12 definisce gli obiettivi dei **consorzi turistici** per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.



Titolo II

L'art. 13 introduce il concetto di attuazione delle **politiche di sostegno alle imprese turistiche** con particolare riguardo a quelle piccole e medie, **aggregate in forma di reti di impresa** di prodotti turistici tra operatori economici.



Titolo IV

Con il **Capo III** ed in particolare con l'**articolo 60** sono introdotte misure per l'attrattività del territorio regionale, per la promozione dell'immagine della regione e l'incremento del movimento turistico.

Sono previsti pertanto incentivi a sostegno di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, volti ad incentivare l'afflusso turistico anche nelle zone montane.



Titolo IV

[continua art. 60] In tale settore si prevede una razionalizzazione delle attuali linee di intervento (progetti mirati e “spese dirette”), che verranno unificate e gestite con la modalità “a bando” (almeno due bandi annuali), con tempistiche che dovrebbero garantire ai beneficiari una anticipata conoscenza degli esiti della valutazione.



Titolo VIII

Il Titolo VIII riprende il concetto della **rete d'impresa** quale **forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici del settore.**



Titolo IX

Il **Titolo IX** apporta alcune modifiche alla legge regionale 2/2002, in materia di professioni turistiche, ed accogliendo, ove possibile, le istanze degli operatori, ad esempio introducendo la figura dell'**accompagnatore di media montagna** tra i professionisti del settore alpino, figura tra l'altro da tempo già prevista nell'ordinamento nazionale.